

Lo stato di abbandono dei minori non è escluso dalla disponibilità dei parenti

(Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025, n. 2948)

La situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.

Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Relatore

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11971/2024 R.G. proposto da

A.A., B.B., elettivamente domiciliati in PALERMO VIA NICOLO' TURRISI 13, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO LUIGI che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

Contro

C.C., tutore provvisorio del minore, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA VERSILIA 2, presso lo studio dell'avvocato MAUCERI DANIELA che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

Nonché

Contro

D.D., E.E., F.F., PROCURATORE GENERALE CORTE DI APPELLO DI PALERMO

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 19/2023 depositata il 06/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo.

Con ricorso del 25/11/2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva la declaratoria dello stato di adottabilità del minore H.H. (n. a P in data (Omissis)). La relativa istruttoria veniva svolta in contraddittorio con i genitori A.A. e B.B. e con la curatrice speciale del minore; intervenivano nel giudizio i familiari D.D., F.F. e E.E., rispettivamente nonna materna e zii materni del minore.

Con sentenza n. 4/2022, pronunciata in data 10/12/2021-18/01/2022, il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità del minore, disponendo la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre, nominando un tutore provvisorio del minore e disponendone l'interruzione dei rapporti e dei contatti con la famiglia di origine e il suo collocamento provvisorio presso una famiglia.

I genitori del minore hanno proposto appello, chiedendo, in riforma della decisione, la revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale, con la ripresa dei rapporti con il figlio minore, ovvero che venisse disposto l'affidamento etero-familiare del minore, ovvero ancora, in via di ulteriore subordine, che venisse disposta l'adozione del minore ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), legge n. 184/1983, al fine di evitare di interrompere definitivamente i rapporti con il nucleo familiare di origine. Il tutore provvisorio si è opposto all'accoglimento dell'appello. La nonna materna si è costituita chiedendo, con appello incidentale, che, ferma restando la declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale degli appellanti, venisse revocata la declaratoria di stato di adottabilità del minore e che questo le venisse affidato.

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 19/2023, pubblicata il 6 novembre 2022 ha respinto entrambi gli appelli.

A.A. e B.B. hanno proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con tre motivi; l'avvocato C.C., tutore provvisorio del minore, ha replicato con controricorso e memoria. D.D., F.F., E.E. e la Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo sono rimasti intimati.

È stata disposta la trattazione camerale.

Motivi della decisione.

2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 1, 8, 10 e 15 della legge n.184/1983 in relazione all'art. 30, secondo comma, Cost. e l'omesso esame di fatto decisivo in ordine alla mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento volto a sostenerlo nelle funzioni genitoriali e la violazione del principio di eccezionalità del ricorso all'adozione legittimante.

A parere dei ricorrenti la Corte di Appello ha errato nella valutazione della sussistenza dello stato di abbandono.

2.2.- Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1, 8, 10 e 15 della legge n.184/1983 in relazione all'art. 30, secondo comma, Cost., nonché mancata valutazione di un elemento decisivo rappresentato dal cambiamento della condizione esistenziale del padre e dalla concreta possibilità di significative evoluzioni.

I ricorrenti prospettano che il Giudice di secondo grado avrebbe attribuito rilievo decisivo a circostanze, ritenute immodificabili e irrecuperabili, legate alla deficitaria dotazione cognitiva e alle profonde carenze culturali ed espressive dei ricorrenti, da ritenersi, invece, obiettivamente irrilevanti.

Lamentano che il Giudice del secondo grado avrebbe omissso di prendere in considerazione il suddetto processo evolutivo e di presa di coscienza intrapreso dal padre e seguito anche dalla madre, in quanto la documentazione prodotta posta a suo fondamento è stata acquisita nel giudizio di secondo grado.

2.3.- Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 8,10 e 15, della legge n.183/1984 e dell'art. 132 c.p.c., deducendo la violazione del principio di eccezionalità del ricorso all'adozione legittimante e con riferimento alla errata valutazione della possibilità di evitare la rescissione del legame filiale mediante la c.d. adozione mite.

A parere dei ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe errato nell'escludere la possibilità di ricorrere ad una forma di adozione c.d. "mite" sul rilievo che non vi era necessità di salvaguardare la relazione tra il bambino ed il nucleo familiare di appartenenza, tenuto conto che non si era consolidato alcun legame affettivo con la famiglia di origine.

3.1.- I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati e vanno disattesi.

3.2.- La vicenda familiare in cui si iscrive il procedimento è stata ampiamente illustrata nella sentenza impugnata (fol.7/16). Va rammentato che precaria situazione familiare e le condizioni di trascuratezza del bambino, che non risultava avere effettuato le prescritte vaccinazioni, né portato a visita dal pediatra, viveva in un ambiente estremamente carente sul piano igienico, aveva segni di malnutrizione e di ipotonia muscolare, erano state segnalate già poco dopo la nascita ai Servizi sociali, che avevano tentato inutilmente di sensibilizzare i genitori ed i familiari del bambino, e proposto alla madre – che lo aveva rifiutato - un ricovero in comunità con il figlio per darle supporto. Le condizioni di abbandono, disordine e sporcizia in cui viveva il piccolo H.H. furono quindi riscontrate nel mese di agosto 2020, quando egli aveva tre mesi, a seguito di un accesso domiciliare, negato in un primo tempo a causa dell'opposizione dei genitori e della nonna materna, sia dell'Unità Operativa Emergenze Sociali del Comune, sia degli agenti del Commissariato della Polizia di stato di Mondello che dettero atto che il neonato veniva tenuto in braccio in modo inappropriato e pericoloso dalla madre con la testa abbandonata; a seguito di ciò, in via d'urgenza, il neonato venne ricoverato in via d'urgenza insieme alla madre presso una casa di accoglienza, dove venne accertato che il neonato presentava ipotonia muscolare e peso inferiore alla norma , con segni elevati di trascuratezza igienica e che la madre risultava carente di tutte le abilità primarie, aveva difficoltà a tenere in braccio il figlio e lo esponeva continuamente a situazioni di rischio.

Veniva, inoltre evidenziato un atteggiamento dei genitori a minimizzare o negare la condizione di grave pregiudizio per il neonato e la totale assenza circa i doveri connessi all'esercizio della

responsabilità genitoriale. Tutte le iniziative volte a rafforzare le competenze genitoriali non sortivano alcun effetto, scontrandosi con comportamenti svalutativi dei problemi o negazionisti volti a minimizzare il pregiudizio sofferto dal minore e le sue condizioni di salute connotate da condizione di rischio evolutivo e con un costante atteggiamento di diffidenza e di mancanza di collaborazione alle iniziative intraprese a sostegno del nucleo familiare.

All'esito di una complessa ed articolata attività istruttoria, connotata da plurime iniziative di sostegno per i familiari rimaste prive di risultati apprezzabili, nell'interesse del minore, la Corte di appello ha escluso la possibilità di supportare il nucleo familiare con l'affido etero-familiare, la cui temporaneità, ha ritenuto non conciliabile con una prognosi nettamente sfavorevole di recupero delle capacità a svolgere la funzione genitoriale; ha escluso di poter far ricorso all'adozione cd "mite" poiché non vi era necessità di salvaguardare il rapporto del bambino con il nucleo di appartenenza, con cui non si era consolidato alcun legame; ha affermato che nessuno dei componenti del nucleo familiare aveva dimostrato di essere capace di rivestire un ruolo complementare e significativo nella vita del minore e nel suo interesse, ma aveva dimostrato, invece, un ruolo confusivo e altamente disfunzionale per il suo sviluppo psicofisico.

3.3.- Così, sinteticamente riepilogata la decisione di merito impugnata, va osservato che le censure proposte sostanzialmente sollecitano un diverso apprezzamento dei fatti puntualmente e adeguatamente rappresentati, analizzati e valutati dalla Corte di merito, senza che venga indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l'esame – contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso -. Ugualmente non si ravvisa alcuna violazione delle norme che disciplinano la materia.

4.1.- è opportuno rammentare che "La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della L. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto." (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).

Invero, l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, deve compiersi "tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento." (Cass. n. 24717/2021).

Come è stato già in passato esplicitato, il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore

culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass. n. 7559/2018; Cass. n. 6552/2017, che ha avuto riguardo al raffronto tra il modello culturale italiano e quello filippino).

Va, altresì, rammentato che la situazione di abbandono è configurabile '...non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine' (Cass. n. 1838/2011; v. anche Cass. n. 5580/2000).

Per tali complessive ragioni, il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015). Erroneo risulta, dunque, il riferimento alle carenze cognitive e culturali del genitore come base per ritenerlo idoneo come genitore tali fattori non devono vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della capacità genitoriale e dell'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale del minore, perché ciò dà ingresso a una tipologia di intervento statale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato (Cass. n. 42142/2021).

Infine, quanto al possibile apporto delle figure vicarie interfamiliari, va considerato che "Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità." (Cass. n. 9021/2018).

A ciò va aggiunto che, ove si ravvisi l'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, è il modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), della L. n. 184 del 1983 che può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. "adozione mite", idonea a non recidere del tutto nell'interesse del minore il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine (Cass. n. 3643/2020; Cass. n. 1476/2021; in termini, Cass. n. 20240/2021; Cass. n. 7391/2016).

4.2.- La decisione impugnata risulta immune dai vizi denunciati in quanto ha dato retta applicazione ai principi enunciati e non ha omesso l'esame di alcun fatto decisivo.

4.3.- In particolare, la prima censura è da disattendere in quanto la prospettazione della mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento volto a sostenere i genitori ed i familiari nelle

funzioni genitoriali risulta un mero assunto che confligge con il positivo e puntuale accertamento compiuto dalla Corte di merito tendo conto dei diversi progetti di sostegno avviati nel corso dell'istruttoria, pur senza positivo esito. Sotto altro profilo, ugualmente decisivo, la censura non si confronta con la ratio decidendi, focalizzata sul comportamento svalutativo, oppositivo e negazionista tenuto da tutti i familiari, sia in relazione alle condizioni di grave privazione fisica e morale del minore ed al rischio evolutivo, sia in merito alle accertate carenze nelle capacità accuditive dimostrate dai genitori, così come sul comportamento non collaborativo tenuto da tutti i familiari durante lo svolgimento del procedimento di primo e secondo grado.

La seconda censura non coglie la ratio decidendi. La decisione impugnata, invero, non ha trascurato di considerare l'impegno profuso dal padre nel conseguire un lavoro e acquisire la disponibilità di un alloggio ove poter accogliere il figlio, né ha posto le carenze culturali e lo svantaggio sociale dei genitori e degli altri familiari a fondamento del provvedimento adottato.

Come già evidenziato, la Corte di appello ha valorizzato e complessivamente valutato l'atteggiamento scarsamente consapevole delle patologie e delle specifiche esigenze del minore e la mancanza di progressi nelle capacità accuditive e genitoriali, come puntualmente illustrato nei paragrafi da 56 a 63, giungendo al conclusivo giudizio che "l'assoluta indisponibilità della A.A., del B.B. e della F.F. a mettere in discussione i propri comportamenti e a riconoscere anche solo di aver necessità di un aiuto" (fol.18) era circostanza che non consentiva di formulare alcuna previsione sulla possibilità stessa di recupero delle capacità genitoriali, circostanza questa che non consentiva di formulare alcuna previsione sulla possibilità stessa di un recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le esigenze di crescita e di sviluppo del piccolo H.H. Tale decisione risulta aver data retta applicazione ai principi prima enunciati.

Il terzo motivo è infondato. Gli stessi ricorrenti non contestano che non sia sorto alcun legame affettivo tra loro ed il minore, per preservare il quale può farsi ricorso alla cd. "adozione mite". Si dolgono, invece, - secondo la loro prospettazione - della mancata attivazione di frequenti occasioni di incontro che avrebbero potuto far sorgere e crescere tale legame. Orbene, la stessa censura laddove deduce che "Il rapporto figlio – genitori è stato condizionato dal fatto che il minore è stato sottratto alla famiglia a soli tre mesi e che i rapporti sono stati limitati, incomprensibilmente, a solamente un'ora alla settimana e senza che questi siano stati mai facilitati." (fol.12) palesa la sua fallacia perché dimostra che ancora non è stata acquisita consapevolezza della condizione di grave degrado fisico, abitativo e morale in cui il neonato versava al momento dell'accesso presso l'abitazione familiare, della necessità dell'intervento attuato a tutela del neonato, mediante l'immediato ricovero presso una casa di assistenza; nemmeno viene indicata alcuna iniziativa assunta dai genitori in maniera sintonica e sinergica con le strutture assistenziali incaricate di provvedere al bambino.

5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese si compensano in ragione della peculiarità della vicenda in esame.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Spese compensate;
- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2025.